

VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2010, il giorno 30 del mese di aprile c/o la sede della società si sono incontrati:

per la società Wasteels International srl la dott.ssa Rita Voci
e per le OO.SS.

FILT CGIL CERRATTI GABRIELE

FIT CISL PELLECCIA SALVATORE

UILTRASPORTI VERZARI MARCO

UGL TRSASPORTI ROBERTO DONADIO

SALPAS ORSA CLAUDIO FIORENZA

FAST FERROVIE CARLO NEVI

Premesso che

la società Trenitalia SpA ha indetto una procedura ristretta ai sensi del d. lgs. 163/2006 per l'affidamento dei servizi di assistenza, accoglienza e accompagnamento clienti, nonché di altre prestazioni accessorie da svolgersi sulle vetture in composizione ai treni notte ;

nel CTO predisposto da Trenitalia per i servizi di accoglienza, di assistenza per i treni notte circolanti sulle relazioni nazionali ed internazionali (all. 1) sono state dettagliate le modalità di svolgimento del servizio;

la società, con comunicazione del 2 ottobre 2009, ha attivato una procedura ai sensi della L. 223/91 per la messa in mobilità di n. 170 dipendenti

le motivazioni poste dalla azienda sono quelle di cui alla comunicazione di apertura della procedura indicata, che deve intendersi integralmente richiamata;

il Ministero convocava le parti interessate per l'espletamento della consultazione della fase istituzionale in data 11/12/2009, 11/01/2010, 21/01/2010, 24/02/2010;

le parti concordarono su richiesta dell'azienda di prorogare la fase istituzionale al 4 marzo 2010 onde poter verificare alla luce di nuovi elementi sopraggiunti ad individuare soluzioni alternative alla problematica occupazionale;

in data 4 marzo 2010 c/o il Ministero del Lavoro le parti non hanno raggiunto alcun accordo in merito alla procedura di mobilità attivata;

le parti nonostante tutto si sono più volte incontrate in sede aziendale per cercare in modo responsabile un ventaglio di ipotesi per risolvere la questione occupazionale nonché del reddito dei lavoratori coinvolti nella procedura;

Tutto ciò premesso

le parti dopo un ampio esame dell'intera situazione economica produttiva aziendale e sulla base delle motivazioni espresse dalla Direzione Aziendale nella comunicazione inoltrata alle OO.SS. di categoria concordano quanto segue :

F. Voci
Carlo Nevi

Carlo Nevi

Rita Voci

Carlo Nevi

l' esubero in considerazione di n. 1 servizio cuccette concesso dal committente e di dimissioni di alcuni lavoratori risulta essere pari ad 70 unità Personale Viaggiante c/o la Sede di Roma Termini;

pertanto sviluppano un confronto specifico sull'organizzazione del lavoro attraverso la realizzazione di una prestazione lavorativa ridotta da realizzare attraverso lo strumento del contratto di solidarietà.

Le OO.SS. per quanto sopra accettano a condizioni che siano mantenuti i livelli occupazionali un contratto di solidarietà ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 Legge 863/84 e dell'art. 5 commi 1/2/3/4/10/12 del D.L. 148/93 convertito con modificazioni ed anche in relazione al D.M. n° 31445 del 20/08/02 nonché della lettera circolare del ministero del lavoro 5657 a valere per il periodo dal 1/05/2010 al 30/04/2011 onde poter scongiurare il ricorso a riduzioni di personale così come specificato in premessa.

A tal uopo le parti precisano quanto segue:

il C.C.N.L. applicato è quello per il settore delle Attività ferroviarie;
l'orario di lavoro contrattuale è di 38 ore settimanali;
la durata del contratto di solidarietà è di un anno rinnovabile e precisamente dal 01/05/2010 al 30/04/2011.

Resta convenuto che in virtù di tutto quanto procede, persistendo le motivazioni, si farà ricorso alla solidarietà per tutto il periodo consentito dalle leggi in materia;

Tale contratto di solidarietà interessa N° 115 lavoratori dipendenti di cui all'allegato elenco sotto la lettera A che forma parte integrante del presente accordo;

La parametrizzazione su orario medio settimanale è di 15 ore attraverso turnazioni tali da realizzare una astensione dal lavoro settimanale pari a 23 ore per tutto il personale addetto c/o la sede di Roma;

La riduzione percentuale oraria è pari al 60%.

Le parti convengono ai sensi dell'art. 5, comma 10 legge 263/93 che l'azienda previa comunicazione alla R.S.A. e all' D.P.L.M.O., entro i limiti del normale orario di lavoro, al verificarsi di incrementi temporanei di lavoro per importanti esigenze aziendali, saranno aumentate le prestazioni dei lavoratori.

Le misure che la società intende intraprendere per agevolare il mantenimento dei livelli occupazionali sono le seguenti:

- a) **incrementare** la ricerca di nuove commesse di lavoro in settori o zone finora non coperte;
- b) **un più razionale impiego** della forza lavoro che realizzi un sensibile abbattimento dei costi fissi.

La verifica dell'attuazione del contratto di solidarietà avverrà in sede aziendale ogni semestre.

Letto confermato in tutte le sue parti e sottoscritto

WASTEELS

INTERNATIONAL ITALIA s.r.l.

Wasteels International Italia srl

Fiorante Cangini
[Signature]

OO.SS

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]